

*Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*  
n. 5 del 6/5/2021  
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 72/2024)

**Ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021,  
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.  
“Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace”.**

**ORDINANZA SPECIALE 6 maggio 2021, n. 5**  
**“Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace”.**  
(GU n.273 del 16-11-2021)

**ORDINANZA SPECIALE 9 agosto 2021, n. 21**  
**Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali**  
(GU n.57 del 9-3-2022)

**ORDINANZA SPECIALE 31 dicembre 2021, n. 29**  
**“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.**  
(GU n.70 del 24-3-2022)

**ORDINANZA SPECIALE 29 marzo 2024, n. 72**  
**“Modifiche alle Ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 34 del 20 maggio 2022 e all’ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023”**  
(GU n. \_\_\_ del \_\_-\_\_-202\_)

**INDICE**

Art. 1 (Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza).....	12
Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario).....	14
Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore).....	15
Art. 4 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi).....	15
Art. 5 (Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative) .....	16
Art. 6 (Conferenza dei servizi speciale) .....	19
Art. 7 (Collegio consultivo tecnico).....	20
Art. 9 (Entrata in vigore).....	22
Allegato n. 1 Ordinanza n. 5/2021	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021,  
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.  
“Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace”.**  
(GU n.273 del 16-11-2021)

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

il quale testualmente recita “*All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”*;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**Visto** l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l’articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

**Vista** l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell’ordinanza n. 106 del 7 settembre 2020, n. 106;

**Visto** in particolare l’articolo 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

**Vista** l’ordinanza Commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei

poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in corso di registrazione;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga, anche*

*ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;*

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 *“con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;*

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, *“con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;*

**Viste:**

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”;
- l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante “*Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata*”;
- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante “*Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Vista** l'ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in particolare l'articolo 2;

**Vista** la nota Prot. n.14462 del 11 dicembre 2020 del Comune di Valfornace, con la quale il Sindaco ha chiesto l'attivazione delle procedure di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per: a) il recupero del Palazzo Comunale; b) la realizzazione dell'intervento di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica demoliti, tramite adeguamento e completamento delle strutture di Via Don Orione previo acquisto dei suddetti edifici nonché di ricollocamento del C.O.C.; c) il recupero dei lacerti di Via Roma vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e la contestuale realizzazione di un museo per ospitare i reperti archeologici e le opere artistiche che testimoniano il patrimonio culturale della comunità di Valfornace, attualmente raccolti in via provvisoria in una sede inadeguata perché priva dei minimi requisiti di sicurezza, conservazione e di accessibilità;

**Considerato** che l'articolo 8 dell'ordinanza 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - di seguito GSE -, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

**Considerato** che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli

edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Valfornace e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza come parte integrante sub Allegato n.1;

**Considerato** che gli interventi oggetto della presente ordinanza sono fondamentali per la rivitalizzazione del territorio perché attengono ad alcune cruciali funzioni e sono stati previsti nella proposta di programma straordinario di ricostruzione di cui all'ordinanza n. 107 del 2020, di seguito PSR, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13 marzo 2021;

**Considerato**, in particolare, che il Palazzo comunale sito in P.zza Vittorio Veneto richiede un intervento di recupero che permetta anche di risolvere le commistioni di destinazioni presenti in passato attraverso la ricollocazione del museo e del C.O.C. in altri edifici, e che il suddetto intervento si presenta urgente per la necessità di assegnare agli uffici comunali degli spazi idonei allo svolgimento delle funzioni, sostitutivi degli attuali container, oltre che per garantire le dotazioni idonee ad attuare i protocolli di sicurezza Covid;

**Considerato** che è stata conclusa la demolizione, iniziata in data 12 febbraio 2021, dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via Roma, nel Comune di Valfornace, costituito da cinque unità immobiliari e che, pertanto, il Comune ha ritenuto di delocalizzare le relative unità immobiliari;

**Considerato** che il Comune di Valfornace ha individuato, per la suddetta delocalizzazione, alcuni immobili esistenti siti in Via Don Orione come idonei anche al fine di un ridotto consumo di suolo che si trovano allo stato grezzo e privi di finiture, le cui strutture portanti in calcestruzzo cementizio armato gettato in opera risultano essere in buono stato di manutenzione e tali da poter essere adeguate sismicamente secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni, NTC 2018, con un approccio progettuale estremamente positivo con riguardo al rapporto benefici/costi;

**Considerato** che il Comune di Valfornace ritiene che l'acquisto dei suddetti edifici potrebbe consentire la collocazione, in due dei tre edifici, delle unità immobiliari ospitate fino a prima del sisma nell'edificio di Via Roma e, nel terzo, della sede della Protezione Civile per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali, e che quest'ultima non può avere ubicazione all'interno del palazzo comunale;

**Considerato** che in tal modo il Comune di Valfornace intende dare al C.O.C. una sistemazione definitiva in un edificio già esistente, con una riduzione del consumo di suolo, recuperando un'area degradata, stante anche l'impossibilità di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione o di alternative valide;

**Considerato** che il Comune di Valfornace ritiene che gli appartamenti stessi da destinare alle famiglie affidatarie di alloggi popolari saranno più sicuri dal punto di vista sismico, e si insedieranno in una zona decorosa oggetto di radicale riqualificazione, recuperando al patrimonio pubblico un pezzo fondamentale del centro abitato, seppure con criteri di sobrietà e di semplicità di realizzazione;

**Considerato** che il Comune di Valfornace ritiene tale operazione risulta virtuosa in termini di rigenerazione urbana, poiché non solo recupera dei manufatti esistenti che da anni persistono e si degradano nella loro condizione di “incompiuti”, ma dà vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi;

**Considerato** che i predetti immobili di Via Don Orione sono attualmente oggetto di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Macerata e che l’asta pubblica per le offerte di acquisto, la cui base era pari a € 239.028,00, esperita l’ultima volta il 20 aprile 2021, è risultata deserta, e seguiranno nel prossimo futuro ulteriori esperimenti;

**Considerato** che, per quanto previsto dal Comune di Valfornace, l’acquisizione dei menzionati edifici e il successivo completamento sono urgenti in quanto idonei a consentire la ricollocazione del C.O.C., attualmente ospitato in strutture provvisionali inadeguate, nonché a sopperire alla carenza di edilizia popolare determinata dalla demolizione dell’edificio di Via Roma;

**Considerato** che l’acquisto degli immobili e l’avvio del progetto di Via Don Orione resta subordinato alla mitigazione del rischio idraulico, ricadendo l’area in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase avanzata i lavori previsti dal progetto di mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell’USR della Regione Marche ai sensi dell’ordinanza n. 37 del 2017;

**Considerato** che i lacerti di Via Roma necessitano di restauro al fine di preservarne il valore culturale, al contempo integrandoli nell’edificando museo civico;

**Considerato** che è altresì urgente realizzare una sede di conservazione e valorizzazione adeguata per i beni culturali della comunità di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all’interno dell’inagibile sede comunale, ampliando la fruizione del materiale museale e degli spazi didattici, integrando il suddetto intervento con i lacerti di cui sopra;

**Considerato** che il recupero del Palazzo Comunale è critico sia in quanto concerne funzioni istituzionali strategiche, sia in quanto dotato di carattere fortemente simbolico;

**Considerato** che l’acquisizione all’asta degli edifici di via Don Orione è connotata da particolare criticità in quanto detti edifici:

- a) sono gli unici attualmente disponibili senza che si renda necessario un ulteriore consumo di suolo;
- b) versano in stato di abbandono a causa del lungo corso della procedura fallimentare e costituiscono una leva di considerevole rigenerazione urbana, architettonica, funzionale ed estetica;
- c) trovano, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia, l’opportunità per un adeguamento ai più alti standard prestazionali sotto il profilo ambientale ed energetico;

**Considerato** che l’intervento sui lacerti di Via Roma è connotato da particolare criticità in quanto:

- a) i lacerti sono dotati di valore culturale e identitario per il Comune di Valfornace e si rende



opportuno integrarli con il realizzando polo museale di Via Roma per la ricostituzione del tessuto socio-economico della comunità;

- b) il polo museale è indispensabile per esporre i beni culturali di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale;

**Ritenuto** che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati in Comune di Valfornace si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

**Considerato** che sono inseriti nell'allegato 1 dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata: Palazzo Comunale € 711.800,00; immobile di Via Roma € 2.350.900,00;

**Considerato** altresì che l'intervento di recupero relativo al palazzo comunale, in origine stimato per un importo di € 711.800,00 a seguito della verifica della necessità di effettuare importanti lavori finalizzati ad ottenere un miglioramento sismico, e della definizione del livello operativo L3, è stato fatto oggetto di uno studio delle soluzioni idonee ad elevare il grado di sicurezza sismica dell'edificio da parte di uno studio di progettazione incaricato dal Comune di Valfornace, il quale ha quantificato il costo complessivo dell'intervento in € 2.500.000,00, importo confermato con CIR approvata dall'USR;

**Considerato** che è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti importi: € 1.788.200,00 per l'intervento relativo al Palazzo Comunale, a seguito della formulazione di un quadro tecnico economico e determinazione della CIR elaborata dall'USR Marche, oltreché € 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di Via Don Orione e di Via Roma su previsione finanziaria validata dal Comune, disposta nel PSR, con la formulazione di un QTE, attraverso formulazioni parametriche, fermo restando che per tutti gli interventi l'importo definitivo sarà stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;

**Ritenuto** di approvare il Piano degli interventi sopradescritti del Comune di Valfornace, come da relazione istruttoria di cui all'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per € 3.062.700,00, oltre gli importi aggiuntivi secondo quanto disposto dall'articolo 8, nel limite massimo di € 2.787.300,00, per un importo complessivo di € 5.850.000,00;

**Ritenuto** di individuare, per gli interventi in Comune di Valfornace, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

**Considerato** che il Comune di Valfornace ha attestato di possedere una idonea esperienza pregressa, in quanto negli ultimi tre anni ha gestito analoghi interventi per dimensione e tipologia rispetto alla complessità della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e di possedere idonee risorse

umane e strumentali per la gestione diretta degli interventi;

**Ritenuto** pertanto di individuare il Comune di Valfornace quale soggetto attuatore dell'intervento complesso richiamato nei punti precedenti;

**Considerato** che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

**Considerato** che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**Ritenuto** pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

**Considerato** che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Considerato** che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili oggetto della presente ordinanza;

**Ritenuto**, pertanto, di derogare all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

**Ritenuto**, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto** di dover derogare l'articolo 8, comma 7, lettera c), del decreto legge n. 76 del 2020

consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto** derogare all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

**Ritenuto** di dover prevedere, in capo al soggetto attuatore, la possibilità di nominare, ove strettamente necessario, i RUP tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'Ente, in deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n.50 del 2016, alla luce della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel comune di Valfornace;

**Considerato** necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

**Considerato** che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

**Ritenuto** di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

**Ritenuto** necessario, a fini acceleratori, che nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto**, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;

**Ritenuto** necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento di figure professionali per il monitoraggio e il supporto dei processi tecnici e amministrativi, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento;

**Ritenuto** necessario avvalersi di un Collegio Consultivo Tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Valfornace;

**Considerato** che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria

l'attivazione della Conferenza dei Servizi Speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

**Vista** la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Raggiunta** l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

#### ***(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)***

1. In considerazione della volontà espressa dal Comune di Valfornace all'interno della proposta di PSR adottata dal consiglio comunale con atto n.8 del 2021, relativa alla realizzazione degli interventi di recupero del Palazzo Comunale, di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto di demolizione tramite adeguamento e completamento delle strutture di Via Don Orione e previo acquisto dei suddetti edifici che ospiteranno anche il Centro Operativo Comunale nonché degli interventi di recupero dei lacerti di Via Roma e contestuale realizzazione di un museo, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come fondamentali per la rivitalizzazione del territorio nel Comune di Valfornace gli interventi come indicati dal medesimo Comune, in relazione al ruolo strategico che essi ricoprono, all'interrelazione funzionale tra i diversi edifici, e alla necessità di assolvere agli obblighi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale.
2. Gli interventi di cui al comma 3 sono qualificati come urgenti e di particolare criticità in relazione a:
  - a) attuale collocazione della sede degli uffici comunali in moduli provvisori non adatti ad ospitare le funzioni ordinarie dell'amministrazione e quelle connesse a situazioni emergenziali e in quanto non soddisfano le disposizioni dei protocolli di sicurezza Covid;

- b) complessità strutturale della sede del municipio di P.zza Vittorio Veneto, per la quale non è possibile raggiungere il livello di adeguamento sismico richiesto dalle NTC2018, e che, pertanto, non può essere destinata ad ospitare la sede del COC per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali;
- c) intervenuta demolizione dell'edificio di Via Roma, inizialmente individuato come oggetto di ricostruzione per la sua complessiva cubatura e destinatario del finanziamento di € 2.350.900,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109, a causa del pericolo di crollo conseguente agli eventi sismici e all'impossibilità di organizzare in sicurezza un sistema di opere provvisorie finalizzate ad evitarne il crollo e a tutelare il bene;
- d) successiva decisione dell'amministrazione comunale, adottata, il 13/03/2021, con delibera del consiglio comunale nella proposta di programma straordinario di ricostruzione, PSR, ai sensi dell'Ordinanza 107 del 2020, di delocalizzare gli uffici strategici comunali e le residenze economiche e popolari di Via Roma e ricostruire l'originario edificio in Via Roma con volume ridotto, sagoma diversa, più congrua con il contesto urbano e con una nuova destinazione d'uso, quella della sede del museo civico, ora ospitato in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale sita in Piazza Vittorio Veneto, che tuttavia è essenziale in quanto il polo museale ha contribuito ad una notevole crescita turistica del territorio;
- e) stante la mancanza di soluzioni alternative e l'impossibilità di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione, decisione da parte dell'amministrazione comunale di procedere all'acquisto e al recupero degli edifici di Via Don Orione, attualmente in stato di abbandono e coinvolti in una procedura esecutiva, al fine di attuare la delocalizzazione di cui alla lettera precedente con ridotto consumo di suolo e recupero di un'area degradata, e dando vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi, al contempo sopperendo alla carenza di edilizia residenziale pubblica determinata dalla demolizione dell'edificio di Via Roma;
- f) necessità di un'adeguata sede per collocare le opere dei musei, attualmente ospitate nel palazzo di Piazza V. Veneto, in un nuovo edificio dotato di un sistema di impianti termici ed elettrici per la migliore conservazione del patrimonio culturale, dell'accesso per i diversamente abili, di misure di risparmio energetico, al contempo restaurando e inglobando nel nuovo edificio i lacerti storici, così dando loro un'adeguata contestualizzazione e valorizzazione.

3. Costituiscono interventi ai sensi dei commi precedenti quelli di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

- a) recupero del Palazzo comunale, P.zza V. Veneto, sede degli uffici comunali, per complessivi € 2.500.000,00, già in ordinanza n. 109 per € 711.800,00, successivamente rideterminato a seguito di stima effettuato dal comune per il miglioramento sismico in € 2.500.000,00 importo confermato con CIR del 23 giugno 2020;

- b) acquisizione e completamento edilizio di tre edifici in Via Don Orione, da destinare uno alla sede del C.O.C. e gli altri due ad edilizia residenziale pubblica, in sostituzione dell'agglomerato residenziale sito in Via Roma, demolito a seguito del sisma, per un importo previsionale complessivo pari a € 1.661.349,80, di cui € 239.028,00 per il solo acquisto dei fabbricati;
- c) restauro dei soli lacerti storici siti in Via Roma e loro inglobamento nell'edificando polo museale, per un importo previsionale pari a € 1.688.650,20, che trova copertura nell'ordinanza n. 109 pro quota dell'importo inizialmente stimato in € 2.350.900,00.

4. Si dà atto che l'acquisizione degli edifici di Via Don Orione per la dislocazione delle funzioni sopra individuate costituisce iniziativa a cura e sotto la responsabilità del Comune di Valfornace. *Il finanziamento dell'acquisto degli immobili di Via Don Orione, come specificato nelle premesse, ha luogo solo all'avvenuto collaudo statico delle opere ai sensi del successivo comma 5 e per il relativo importo di aggiudicazione e delle relative spese legali. Il soggetto attuatore può comunque procedere all'avvio delle attività di progettazione e dei lavori di completamento degli edifici all'avvenuta acquisizione degli immobili. Tali attività, necessarie alla collaudabilità degli edifici, sono sin da ora a valersi sugli stanziamenti di cui alla presente ordinanza, definiti al comma 3 lett. b) del presente articolo.*<sup>1</sup>

5. <sup>2</sup> *Il collaudo dell'intervento di cui al comma 3, lett. b) è, altresì, subordinato all'effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico connesso agli eventi di piena del torrente La Valle e Fornace, ad oggi in fase di avvio, e alla conseguente riduzione del rischio dell'area su cui insistono gli edifici.*

6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario, nell'Allegato n.1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

## Art. 2

### *(Designazione e compiti del sub Commissario)*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110:
  - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

<sup>1</sup> Periodo sostituito dall'art. 4 c. 2 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

<sup>2</sup> Comma sostituito dall'art. 4 c. 2 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

### **Art. 3**

#### ***(Individuazione del soggetto attuatore)***

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di Valfornace è individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Valfornace è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
  - a) che negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a € 4.796.559,44 e che tale importo è superiore a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione;
  - b) che nell'organigramma comunale è presente una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che il personale in organico consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Valfornace.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **Art. 4**

#### ***(Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi)***

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub- Commissario:
  - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di € 150.000, nel caso di affidamento

di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

## **Art. 5**

### ***(Modalità di esecuzione degli interventi.***

#### ***Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)***

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
- b) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà



di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c), del comma 1, del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'articolo 8, comma 7, lettera c), del decreto legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto

attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

~~18. <sup>3</sup> Il soggetto attuatore, in ragione della tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare, in deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 50 del 2016, può individuare il RUP anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'Ente.~~

*19. <sup>4</sup> Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, già finanziate con l'ordinanza n° 109 del 2020, n. ordine 583, II stralcio lavori, di importo interventi € 1.000.000,*

---

<sup>3</sup> Norma sostituita dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 21 del 9/8/2021:

Art.1

(Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione)

In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle criticità che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, per i compiti relativi alle procedure di programmazione e progettazione degli interventi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, in caso di dimostrata assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità degli interventi da realizzare, in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure comparative pubbliche ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. I relativi oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 4 c. 2 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

*CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in € 2.314.932,98, possono essere affidate, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata.*

*20. <sup>5</sup> Il comma 11 del presente articolo si applica anche ai contratti relativi ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente ordinanza.*

*21. <sup>6</sup> La mitigazione del rischio dell'area esondabile, così come definita dal PAI su cui insistono gli edifici di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente ordinanza, è avviata dagli enti competenti all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di salvaguardia idraulica.*

## **Art. 6**

### **(Conferenza dei servizi speciale)**

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più

---

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 4 c. 2 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 4 c. 2 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 29 del 31/12/2021.

amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

## **Art. 7**

### ***(Collegio consultivo tecnico)***

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Valfornace, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

## **Art. 8** **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € *8.411.115,41*<sup>7</sup>, di cui € 711.800,00 per l'intervento relativo al palazzo Comunale, e di € 2.350.900,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di Via Don Orione e di Via Roma all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto a € 1.788.200,00 per l'intervento relativo al Palazzo Comunale, e di € 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di Via Don Orione e di Via Roma, che trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Agli oneri di cui all'articolo 4, relativi alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi, si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2% dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'articolo 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub-Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
  - a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Valfornace all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
  - b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie, su proposta del Comune di Valfornace.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
  - a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
  - b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si

---

<sup>7</sup> Parole sostituite dall'art. 1 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 72 del 29/3/2024.

provvede con le risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

7. Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all’articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., si applica l’articolo 8 dell’ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

### **Art. 9**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario straordinario

*On. Avv. Giovanni Legnini*



LEGNINI  
GIOVANNI  
06.05.2021  
09:33:46  
UTC



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

Allegato n. 1 Ordinanza n. 5/2021

**RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE  
COMUNE DI VALFORNACE (MC)**

**SOMMARIO**

1. PREMESSA	2
2. CRITICITÀ E URGENZA	7
3. VALUTAZIONE DELLE CRITICITA'	7
4. LE OPERE DELL'ORDINANZA	9
5. CONFORMITÀ DI SPESA	14
6. GESTIONE DEI RISCHI	16
7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	18



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

### **1. PREMESSA**

La relazione, allegato 1 all'Ordinanza Speciale Comune di Valfornace di seguito O.S., mira alla ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticità ed urgenza è tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione nel territorio del comune. La relazione ne individua le interrelazioni funzionali, che collimano in un approccio unitario, ne delinea il cronoprogramma, tracciando la durata temporale delle fasi cruciali di ripristino; essa sintetizza le modalità acceleratorie di selezione sia degli operatori economici responsabili dei servizi di ingegneria ed architettura che di quelli per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni, di miglioramento/adeguamento sismico, di miglioramento delle dotazioni impiantistiche ed energetiche, di restauro e tutela. La relazione disamina la conformità della spesa complessiva per ciascuna opera validata dall'amministrazione comunale, dall'USR Marche o da un qualsiasi livello di progettazione che definisca in modo sufficientemente adeguato il quadro tecnico ed economico.

L'O.S. individua un quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie.

L'amministrazione comunale ha predisposto i documenti necessari a valutare le opere e gli interventi connessi comprovanti: la propria capacità organizzativa e gestionale in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, i quadri economici di intervento, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei lavori, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi.

Il Sub Commissario e il personale della struttura Commissariale, anche con l'ausilio dell'USR Marche, hanno compiuto sopralluoghi nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2021, con l'obiettivo di acquisire consapevolezza dei luoghi, notizie, atti e documenti utili ad inquadrare il quadro esigenziale e individuare priorità d'azione.

Le opere dell'O.S. sono collocate nel centro capoluogo e sono inserite nel programma straordinario di ricostruzione, adottato dall'amministrazione comunale, mettendo in luce l'interrelazione





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

funzionale della ricostruzione di edifici strategici oltre che gli interventi necessari di valorizzazione del patrimonio storico culturale.

Le opere sono le seguenti:

- a) recupero del palazzo comunale, P.zza V. Veneto, sede degli uffici comunali;
- b) acquisizione, adeguamento sismico e completamento edilizio di tre edifici in Via Don Orione, da destinare uno alla sede del C.O.C. e gli altri due ad edilizia residenziale pubblica, in sostituzione dell'agglomerato residenziale sito in Via Roma, demolito a seguito del sisma a meno di alcuni portali lasciati integri e che compongono i lacerti storici dell'edificio;
- c) restauro dei su richiamati lacerti storici, di pregio architettonico, e contestuale realizzazione del polo museale ad essi contermini.

Il comune di Valfornace fa parte dei 72 siti individuati dalla strategia nazionale delle aree interne, SNAI, e, come illustra l'immagine sottostante, è inclusa tra i comuni "cintura", selezionata sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo, 20 minuti nel caso dei comuni cintura. Tali aree sono afflitte da numerose fragilità: *fragilità demografica*, accentuata dall'emergenza sismica e pandemica, *fragilità socio-economica* aggravata dalla scarsità di iniziative imprenditoriali dei residenti, *fragilità ambientale* sia consolidata, riconducibile alla pericolosità sismica che, grazie agli studi condotti negli ultimi decenni, è ormai ben nota, sia emergente, legata ai cambiamenti climatici che sconvolgono il *territorio* con fenomeni di intensità eccezionale come eventi alluvionali, che Valfornace ha sperimentato nel 2013 con una devastante alluvione, *fragilità legata alla mobilità*, sia in termini di movimenti veloci che dolci, ruolo importante per il benessere fisico dei residenti e per il turismo. L'ultima, non per importanza, è la *fragilità socio/insediativa e paesaggistica* che ha origine nella scarsità o nella cattiva composizione spaziale di alcune infrastrutture essenziali per la vita quotidiana come scuole, fognature, piazze, strade, parchi, uffici ed esercizi pubblici. Valfornace soffre di una bassa qualità degli spazi di mezzo tra le infrastrutture su richiamate che incrementa la difficoltà della vita quotidiana e l'inefficienza dei sistemi territoriali. Un osservatore attento evidenzia la lacerazione *urbana* operata dal dopoguerra fino agli inizi del nuovo millennio, dove l'assenza di una pianificazione equilibrata ha costellato le aree contermini al bellissimo borgo




## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

storico di edifici prevalentemente residenziali e spesso incongrui quanto ad aspetti formali e  
tipologici.



L'amministrazione di Valfornace ha maturato negli ultimi anni un approccio saggio finalizzato ad invertire le fragilità e trasformare il territorio in luoghi resilienti. Sotto quest'ottica occorre leggere l'unitarietà degli interventi dell'ordinanza speciale. L'attuale sede degli uffici comunali è costituita da moduli provvisori che ospitano con fatica le funzioni minimali dell'amministrazione e amplificano la fragilità socio/insediativa oltre che quella economica. Gli spazi non sono certamente adeguati ad ospitare funzioni connesse a situazioni emergenziali o canoniche tantomeno a momenti conviviali legati alle ricorrenze e alle tradizioni, pietre angolari del carattere identitario della comunità. Gli edifici di Via Don Orione sono in stato di abbandono, al grezzo da oltre un decennio a causa del fallimento di un operatore economico che stava realizzando un investimento



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

immobiliare costituito da tre edifici finalizzati ad ospitare unità immobiliari a destinazione abitativa. Essi rappresentano la degenerazione urbana, l'impermeabilizzazione selvaggia, la mancanza di qualsiasi dialettica architettonica con il contesto paesaggistico, un colpo duro alla bellezze dei luoghi. La demolizione dell'edificio di Via Roma, zona storica del Comune che ospitava unità residenziali di edilizia pubblica, si è resa necessaria sia per il pericolo di crollo, conseguente ai forti danneggiamenti subiti durante gli eventi sismici, sia per l'impossibilità di organizzare in sicurezza un sistema di opere provvisorie finalizzate ad evitarne il crollo e a tutelare alcuni lacerti che sono stati risparmiati dalla demolizione perché considerati di valore dalla Soprintendenza. L'intento dell'amministrazione comunale che ha adottato con delibera del consiglio comunale il programma straordinario di ricostruzione, PSR, il 13/03/2021 ai sensi dell'Ordinanza 107 del 2020, è evidenziato al punto 2 delle azioni immediate, *“delocalizzazione degli uffici strategici comunali e delle residenze economiche e popolari di Via Roma”*.

Il PSR riporta testualmente: *L'edificio residenziale adibito a case popolari sito in Via Roma – Largo G. Leopardi (capoluogo Pievebovigliana) è attualmente in via di demolizione ai fini della messa in sicurezza dell'area. Lo stesso immobile sarà ricostruito con volume ridotto, sagoma diversa, più congrua con il contesto urbano e con una nuova destinazione d'uso, quella della sede del Museo civico, ora ospitato in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale sita in Piazza Vittorio Veneto. Questo polo museale ha contribuito ad una notevole crescita turistica del territorio, insignito tra l'altro anche del riconoscimento della “Bandiera Arancione” da parte del Touring Club Italiano. Le cinque unità immobiliari dell'edificio demolito dovranno essere delocalizzate nei tre edifici di Via Don Orione, che si trovano allo stato grezzo e privi di finiture, le cui strutture portanti, tuttavia, risultano essere in buono stato di manutenzione. Il PSR prosegue ancora nel caratterizzare l'operazione di trasferimento dell'edilizia residenziale pubblica dal palazzo di Via Roma, demolito, e gli edifici di Via Don Orione in stato di abbandono, *l'intervento, prima di acquisto e poi di sistemazione degli immobili suddetti (Via Don Orione), prevede che in due di questi trovino collocazione le unità abitative del vecchio edificio (Via Roma) e nella terza, la sede della Protezione Civile per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali. Nello specifico, la sede del Municipio (...) a causa della sua complessità strutturale, sarà possibile soltanto giungere al miglioramento sismico, pertanto non potrà ospitare le sezioni sopra descritte.**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

*Il COC avrà perciò una sistemazione definitiva in un edificio già esistente, con una riduzione del consumo di suolo, recuperando un'area degradata, stante anche l'impossibilità di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione o di alternative valide. L'intervento di recupero e completamento sarà comunque improntato a criteri di sobrietà e di semplicità di realizzazione. L'operazione risulta virtuosa in termini di rigenerazione urbana, poiché non solo recupera dei manufatti esistenti che da anni persistono e si degradano nella loro condizione di "incompiuti" ma dà vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi, che prende in considerazione anche l'eventuale delocalizzazione della caserma nell'area oggi occupata dagli uffici temporanei del Comune, zonizzata nella nuova proposta di PIANO adottato come zona F4. "Attrezzature amministrative e pubblici servizi: uffici pubblici, centri civici, centri direzionali, aree e sedi della forza di pubblica sicurezza".*

Il PSR rimarca che i lavori di mitigazione del rischio di esondazione, R4 secondo il PAI, sono in corso di realizzazione, con la previsione di chiudere il primo stralcio ad Agosto 2021 ed il secondo nel 2022; in conseguenza dei lavori di mitigazione il PAI rivedrà l'area soggetta a rischio esondazione deperimetrando l'area contermina al torrente La Valle e Fornace in cui ricade anche il complesso di edifici di Via Don Orione.

L'unitarietà dell'ordinanza speciale consente con un approccio unitario di rigenerare un'area urbana abbandonata risolvendo la collocazione del COC e delle unità immobiliari residenziali pubbliche, grazie ad un intervento di adeguamento sismico di tre unità strutturali indipendenti di cui una dovrà rispettare le condizioni di sicurezza sismica degli edifici strategici secondo le norme tecniche delle costruzioni, NTC2018, e le altre due di classe d'uso II. Gli edifici abbandonati presentano strutture al grezzo in cui interventi anche molto invasivi sono di facile realizzazione e ciò corrobora l'intervento di adeguamento sismico. La delocalizzazione delle opere d'arte dei musei, ospitati nel palazzo di Piazza V. Veneto, trova la giusta collocazione nel nuovo edificio di via Roma, consentendo di adeguare gli ambienti ospitanti con un sistema di impianti termici ed elettrici per un controllo ottimale delle condizioni termoigrometriche che influenzano lo stato di conservazione di alcune opere d'arte, libri, telai, vasi, quadri, indumenti della tradizione contadina. Potranno essere adeguati i percorsi pensando all'accesso dei diversamenti abili, pensato un sistema edificio-impianto estremamente efficace in termini di prestazioni energetiche in modo da ridurre al



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

minimo i consumi energetici, adottate soluzioni innovative di realtà aumentata per la migliore comprensione del valore delle opere d'arte. La dialettica tra lacerti da tutelare, nuovo edificio e destinazione museale costituiscono il nerbo della rivitalizzazione della comunità intimamente connessa con la storia archeologica ed artistica dei luoghi. Il museo come ricostruzione autentica e non identica, luogo mediatore tra culture, abilità, età e nuovi contesti programmatici attenti all'inclusione ed a tutte le forme di disagio e svantaggio fisico e culturale.

## **2. CRITICITÀ E URGENZA**

La programmazione degli interventi nell'O.S. richiede una verifica delle “*opere urgenti e di particolare criticità*” per indirizzare gli interventi su un percorso semplificato e accelerato grazie anche a deroghe calzate sulle fattispecie in esame.

L'urgenza è oggettivo e dipende solo dal tempo, ovvero dalla scadenza programmata per la ricostruzione di opere strategiche. La più ottimistica scadenza delle attività di ripristino della sede degli uffici comunali, della sede strategica del centro operativo comunale, di seguito COC, del recupero dell'edificio di Via Roma, è ampiamente trascorsa e quindi tutte le opere sono urgenti.

La criticità o importanza è un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di contesto; il grado di criticità si basa su criteri e aspetti motivazionali da predeterminare ricorrendo a specifici parametri a cui vengono attribuiti dei pesi.

Nel paragrafo successivo vengono adeguatamente valutate le criticità degli interventi.

## **3. VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ**

L'urgenza caratterizza tutte le opere dell'O.S. e le motivazioni sono state adeguatamente esposte nei precedenti paragrafi. La criticità di ogni singolo intervento è soggettiva e la determinazione di alcuni parametri quantitativi di raffronto sono finalizzati a delineare una intensità nella gradazione delle criticità. Si seleziona una scala di giudizio da 1 a 5 con i seguenti coefficienti che quantificano la gravità delle criticità in modo incrementale:



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

<b>Coefficiente</b>	<b>Gradazione di criticità</b>
1,00	● Lieve
2,00	● Moderata
3,00	● Significativa
4,00	● Elevata
5,00	● Elevatissima

Gli aspetti tematici trattati sono invece suddivisi sulla base di cinque macro settori di criticità come di seguito individuati:

**1 - Ripristino della funzionalità pubblica:** ruolo delle opere rispetto alla funzionalità pubblica, intesa in termini di servizi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni più in generale. La gradazione di criticità è proporzionale al disservizio, al valore identitario e alla perdita economica correlata;

**2 - Ammaloramento opere provvisionali:** gli edifici e le aree pubbliche oggetto di processo di ricostruzione sono, nella maggior parte dei casi, mantenuti in stato di sicurezza rispettivamente attraverso interventi di messa in sicurezza provvisoria (puntellature in legno, tirantature in acciaio, cerchiature in fasce di poliestere) e interdizione dell'accesso alle aree; entrambe le tematiche accrescono nel tempo il rischio di rovina degli edifici e quello della pubblica incolumità;

**3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico:** la tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico è un principio costituzionale che va perseguito con ogni sforzo sia nel caso di interventi su edifici dichiarati di interesse culturale ex art. 10 e 12 del d.lgs. 42/2004 che per quelli ricadenti in aree soggetti a vincoli indiretti ai sensi dell'art. 45 dello stesso codice dei BB.CC.;

**4 - Propedeuticità nella ricostruzione:** alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privati;

**5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità:** alcune opere rappresentano un riferimento per la comunità, un sistema spaziale sicuro dove la comunità trova la sua identità nell'intima frequentazione di quei luoghi. L'avvio della loro ricostruzione genera sollievo nella comunità che da anni patisce il perdurare di uno stato di stress emotivo legato all'emergenza e



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

testimoniato, purtroppo, dal preoccupante aumento di eventi drammatici (incremento del numero di suicidi e del consumo di antidepressivi).

Per le ragioni descritte si ritiene di dover valutare positivamente, per l'inserimento delle opere nell'ordinanza speciale, la presenza di un fattore di criticità che superi un livello minimo di soglia di impatto superiore a 8 punti nel giudizio di gravità.

#### **4. LE OPERE DELL'ORDINANZA**

Le interventi consistono:

- nella delocalizzazione degli uffici strategici comunali COC di via p.za Vittorio Veneto (n. 2 nell'elaborato grafico che segue) presso gli immobili da acquisire di via Don. Orione (4b):
- nella delocalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Via Roma (n. 1) presso gli immobili privati da acquisire di via Don. Orione (n. 4a):
- nella realizzazione di un nuovo polo museale nell'edificio di Via Roma (n. 1), liberato degli alloggi ERP del punto precedente, che accoglierà i reperti archeologici e le opere d'arte ora contenute nel palazzo comunale di p.za Vittorio Veneto (n. 2);
- recupero del palazzo comunale di p.za Vittorio Veneto (n. 2) rifunzionalizzato ad uso esclusivo di uffici comunali con attività non strategiche.

La programmazione degli interventi deve consentire di terminare i lavori del polo museale prima dell'inizio dei lavori del municipio di P.za Vittorio Veneto per accoglierne il suo contenuto di valore.

La mitigazione del rischio idrogeologico R4 dovrà essere completata prima dell'approvazione del progetto definitivo ed in ogni caso prima del collaudo degli interventi di Via Don Orione.

Di seguito la collocazione planimetrica degli edifici oggetto di analisi.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>1</b> Edificio residenziale ERAP Via Roma 40-42-44 | <b>2</b> Sede del Comune di Valfornace                      | <b>3</b> Sede temporanea degli uff. comunali                 | <b>4</b> Edifici residenziali di via Don Orione |
| Demolizione del fabbricato e messa in sic. dell'area  | Ripristino funzionale e miglioramento sismico               | Eventuale cessione dell'area                                 | Acquisto dell'area e degli immobili             |
| Ricostruzione con volume minore e sagome differente   | Sede istituzionale dell'Ente e archivio storico-documentale | Realizzazione di una sede del comando locale dei Carabinieri | Completamento edilizio                          |
| Spazi espositivi e sede dei musei comunali            |   |  | Nuove abitazioni                                |
|   |   |  | Uffici strategici - COC                         |





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

### 4.1 EDIFICIO VIA ROMA N. 40-42-44


L'intervento prevede la ricostruzione di edificio del centro storico inglobando i lacerti storici non demoliti con un volume ridotto e con nuova destinazione a polo museale.

Il nuovo polo culturale costituirà senz'altro un'attrattiva turistica e culturale importante come documentato in premessa e nel PSR adottato.

La criticità è legata alla restituzione di un'adeguata sistemazione dei molteplici materiali museali: archivistici, storici, archeologici, artistici e testimoniali ospitati provvisoriamente in spazi ristretti e provvisori anche distanti dal territorio.

La ricostruzione dovrà anticipare quella del palazzo di P.zza Vittorio Veneto per il trasferimento delle opere museali.

EDIFICIO VIA ROMA N. 40-42-44 CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 - Ripristino funzionalità pubblica	1 - 5	3
2 - Rischio per ammaloramento opere provvisoriale	1 - 5	0
3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1 - 5	5
4 - Propedeuticità nella ricostruzione	1 - 5	3
5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1 - 5	5
<b>SOMMA</b>		<b>16</b>





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016


Il Sub Commissario

### 4.2 EDIFICI DI VIA DON L. ORIONE

L'intervento prevede l'acquisto di tre fabbricati realizzati nel 2006-2011 in stato di grezzo e la loro rifunzionalizzazione. Ad oggi gli edifici sono completi nelle strutture in elevazione e nell'involucro edilizio, ma non nelle finiture e negli impianti. Saranno collocati nei fabbricati, da rifinire e completare, la Sede Uffici Strategici Comunali C.O.C. (un edificio) e l'edilizia sociale di carattere economico popolare precedentemente collocati nel compendio di via Roma (due edifici).

- La sede comunale sita in p.za V. Veneto non è sismicamente adeguabile, pertanto si rende indispensabile lo spostamento degli uffici strategici in una struttura idonea; i fabbricati costituiscono una valida alternativa ad una nuova costruzione, in quanto si contiene il consumo di suolo e si recupera una zona degradata del centro abitato;
- Le unità abitative ERP demolite di via Roma, devono trovare una collocazione in brevi tempi.

EDIFICI DI VIA DON L. ORIONE CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 - Ripristino funzionalità pubblica	1 - 5	5
2 - Rischio per ammaloramento opere provvisoriale	1 - 5	0
3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1 - 5	2
4 - Propedeuticità nella ricostruzione	1 - 5	5
5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1 - 5	5
<b>SOMMA</b>		<b>17</b>





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario


### 4.3 PALAZZO COMUNALE PIAZZA VITTORIO VENETO

I lavori sul palazzo comunale sono fondamentali per la ripresa dell'attività amministrativa del paese, oggi gli uffici comunali occupano degli spazi inadeguati allo svolgimento ottimale delle attività anche in riguardo al rispetto del distanziamento Covid per i lavoratori.

Come rilevato in precedenza i lavori sono inoltre legati funzionalmente a quelli relativi alla realizzazione del museo di via Roma, in quanto gran parte delle raccolte museali sono oggi contenute nella sede comunale.

Nei paragrafi precedenti ed in premessa sono già stati esplicitati tutti gli aspetti correlati alla riqualificazione del palazzo comunale e di seguito si riporta la valutazione quantitativa delle criticità:

PALAZZO COMUNALE CRITICITA'	SCALA	LIVELLO DI GRAVITA'
1 - Ripristino funzionalità pubblica	1 - 5	5
2 - Rischio per ammaloramento opere provvisoriale	1 - 5	2
3 - Salvaguardia del valore culturale e paesaggistico	1 - 5	0
4 - Propedeuticità nella ricostruzione	1 - 5	5
5 - Intervento di alto valore simbolico per la comunità	1 - 5	5
<b>SOMMA</b>		<b>17</b>





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

### 5. CONFORMITÀ DI SPESA

Il seguente schema riassume le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi dell'O.S.

Si riportano due tabelle. La prima tabella riporta tre colonne:

- nella prima è indicato l'intervento, con il relativo CUP, previsto nell'ordinanza 109;
- nella seconda è riportato l'importo indicato nell'Ordinanza 109
- nella terza la previsione del valore della disponibilità finanziaria del palazzo comunale determinato dalla CIR del 23/06/2020 elaborata dall'USR Marche, allegato 1;

<b>INTERVENTI COMUNE VALFORNACE (MC)</b>			
<b>INTERVENTO PROGRAMMATO IN ORD 109</b>	<b>IMPORTO ISCRITTO IN ORD 109</b>	<b>IMPORTO CIR VALIDATO</b>	<b>INCREMENTO</b>
PALAZZO COMUNALE P.ZA VITTORIO VENETO ( CUP: C49C19000010002)	711.800,00	2.500.000,00	1.788.200,00
<b>INTERVENTO DI NUOVA PREVISIONE</b>	<b>IMPORTO ISCRITTO IN ORD 109</b>	<b>IMPORTO PSR ADOTTATO</b>	<b>INCREMENTO</b>
COC E RESIDENZE ERP VIA DON ORIONE* ( CUP: C71B21001850005)	2.350.900,00	1.661.349,80	999.100,00
POLO MUSEALE VIA ROMA* ( CUP: C71B21001840005)		1.688.650,20	
* originariamente inseriti in ordinanza 109 come "condominio via Roma 2.350.900", proposta separazione interventi			
<b>INTERVENTO PROGRAMMATO IN ORD 109</b>	<b>IMPORTO ISCRITTO IN ORD 109</b>	<b>IMPORTO O.S.</b>	<b>INCREMENTO</b>
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>3.062.700,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>2.787.300,00</b>

La variazione degli importi della tabella precedente è conseguenza dell'approfondimento tecnico ed economico operato dall'USR Marche.

Giova richiamare che l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

*semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” costituisce il riferimento perchè sostituisce e integra le precedenti ordinanze di programmazione delle opere pubbliche.

Ai fini di una migliore comprensione delle fluttuazioni degli importi delle opere di volta in volta indicate nelle ordinanze di programmazione delle opere pubbliche si specifica quanto segue. La modalità di determinazione dell’importo dell’intervento è cambiata durante il susseguirsi delle ordinanze. Fino all’ordinanza 56 la stima dell’intervento era calcolata sommariamente da parte del soggetto attuatore ed inviata all’USR. L’approccio e la conoscenza dei manufatti erano troppo vaghi, senza riferimento a parametri economici oggettivi. Per mitigare il rischio di stime troppo generiche, più soggettive che oggettive, fu introdotta la validazione della Congruità dell’Importo richiesto (CIR), in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0007013 del 23/05/2018.

Il metodo CIR ridetermina importi già assegnati in precedenti ordinanze di programmazione grazie agli approfondimenti tecnici dell’USR Marche.

La stima ulteriormente più accurata sarà il frutto dell’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza speciale dei servizi come indicato nell’O.S. Le variazioni ulteriori delle stime sono contemplate nel d.lg. 50/2016 anch’esse statisticamente collegate alle canoniche variazioni che si verificano dal livello definitivo al collaudo dell’opera, momento finale in cui l’importo si può considerare senza margini di incertezza. Il ragionamento induttivo discende dall’evidenza che la fase di diagnosi è limitata ad un approccio statistico, governato dalle norme specialistiche, di valutazione di proprietà meccaniche, fisico-chimiche, e geometriche, stratigrafie di solai e murature, ipogei, sottoservizi solo per citare i più noti, ovvero gli ambiti della conoscenza del manufatto maggiormente caratterizzate da incertezza. Senza dubbio l’incertezza nella conoscenza del bene è tanto minore quanto maggiore è la numerosità di indagini distruttive e non distruttive, in gergo tecnico; ma anche se minore, essa permane e non può mai essere nulla perchè tautologicamente connessa all’errore standard o di Gauss, alla base della statistica, ivi richiamata integralmente. L’incertezza si ripercuote, in base al principio di causalità, sul progetto che deve estendere i risultati delle prove e delle analisi, dalle singolari e peculiari aree e zone indagate alle zone non indagate in base ad una valutazione imperniata sulla similitudine costruttiva, visiva, di degrado, di danno, fortemente soggettiva e conseguente all’abilità dei progettisti, ma anche degli stakeholders tutti del



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

processo, quali laboratori, tecnici del comune, utenti, e chiunque abbia a disposizione conoscenza nel merito. La fase di conoscenza spasmodica dell'opera, soprattutto al cospetto di un bene culturale, palinsesto di manomissioni, aggiunte, sottrazioni, degradi e danni come effetti di agenti naturali ed antropici, è agevolata dal reperimento di qualsivoglia tipologia di documentazione che in qualche modo riguarda l'opera (fotografie, relazioni, progetti, atti notarili, etc..).

In ultima analisi si può concludere che le stime dei costi e tempi delle opere vengono modificate incrementalmente grazie all'approfondimento del livello di dettaglio da parte degli *stakeholders*. L'approccio alla progettazione è di tipo incrementale, induttivo e deduttivo nello stesso tempo.

In ogni caso si rammenta, ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del DPR 207/2010, che *“la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo”*.

## **6. GESTIONE DEI RISCHI**

L'O.S. dispone in merito all'assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il RUP stila una relazione contenente l'analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità legate all'impatto economico, temporale e qualitativo e propone l'analisi delle alternative finalizzate alla loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce delle alternative.

Il RUP, con l'ausilio della struttura di supporto rappresentata nell'O.S., definisce il sistema digitale di catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo condivide con la struttura del Sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

L'obiettivo della struttura Sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad una riunione settimanale della durata di un'ora anche in remoto con l'ausilio di strumenti informatici di utilizzo intuitivo, anche open source, all'individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo. Il RUP, in via ordinaria con cadenza mensile, relaziona al Sub commissario l'avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.

I rischi maggiori, che incidono principalmente sui tempi, sono:

- Il completamento della procedura di variazione del rischio R4 prima dell'approvazione del progetto in sede di conferenza speciale dei servizi dell'intervento di Via Don Orione;
- Il completamento del polo museale di Via Roma prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione delle sede comunale di P.za Vittorio Veneto per la messa a dimora delle opere d'arte e dei reperti archeologici esaminati in premessa e puntualmente descritti nel PSR adottato;
- La conclusione dell'intervento del COC e della sede comunale di P.za Vittorio Veneto per consentire un'adeguata gestione di eventi calamitosi.

L'O.S. dispone l'organizzazione di una struttura di supporto al RUP, coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi.

Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per l'espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all'approccio agile del RUP e della sua struttura di supporto. Il RUP e la sua struttura di supporto dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:

- “tirare” da tutti gli stakeholders, tra cui enti, progettisti, imprese di costruzione, operatori dei sottoservizi, soprintendenza, documenti e informazioni a passo costante e fin dalle battute iniziali;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

- accogliere i cambiamenti anche in fase avanzata purchè sia funzionale al valore complessivo dell'opera, dei suoi fruitori e del Comune;
- instillare negli stakeholder una consegna frequente, con passi temporali molto stretti, della documentazione in tutte le fasi, dal progetto alla realizzazione al collaudo;
- lavorare insieme agli aggiudicatari delle diverse fasi degli interventi giornalmente per tutta la durata delle attività;
- rendere efficaci ed efficienti le riunioni in remoto ed in presenza, preferendo laddove possibile le seconde, con ordini del giorno chiari e precisi e fornendo sempre un feedback a tutti gli stakeholders per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle modalità di verifica e controllo di avanzamento delle attività;
- promuovere l'utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli energetico-ambientali;

Sempre nell'ottica di contrarre i tempi saranno valutate positivamente scelte progettuali che premiano l'adozione di sistemi prefabbricati al fine di aumentare i tempi di realizzazione in stabilimento e velocizzare in situ le azioni di assemblaggio.

## **7. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ**

Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi e identificati i metodi di controllo delle tempistiche, in funzione delle tipologie di appalto, del volume degli interventi, delle restrizioni logistiche legate a condizioni critiche di accantieramento e approvvigionamento, alla luce delle potenziali deroghe su esposte.

Si precisa in primo luogo che:

- con riferimento alla stima di svolgimento delle prestazioni tecniche viene preso in considerazione il dato statistico reperibile su analoghe attività affidate da parte di stazioni appaltanti qualificate ad operatori economici altrettanto qualificati e strutturati;
- per la determinazione della durata dei lavori viene considerato il valore della manodopera di ogni singolo intervento, facendo riferimento alle tabelle ministeriali del 1978 e





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

ss.mm.ii., imponendo un numero di unità di personale, tra quelle disponibili all'operatore o reperibili mediante subappalti, congruo alla dimensione del cantiere.

La definizione del numero di giorni di lavoro (NGL) necessari a ultimare la singola opera avviene quindi con la seguente formula:

$$\text{NGL} = \frac{Q}{p \cdot N} \cdot K$$

Q = quantità da produrre  
p = produzione singola unità produttiva  
N = numero unità produttive impegnate  
K = coefficiente di contemporaneità

I tempi di attraversamento tra le singole fasi sono assorbiti all'interno delle stesse, la scadenza delle singole fasi sarà presa in considerazione per l'attività di monitoraggio, verificando il raggiungimento delle *milestones* di ogni intervento.

La verifica del corretto andamento dei lavori nei tempi stabiliti, così come dei servizi tecnici, sarà svolta grazie all'inserimento di opportune previsioni capitolari in sede di affidamento; il monitoraggio verrà effettuato su scadenze intermedie e qualora non fossero rispettate, l'affidatario sarà tenuto a recuperare il ritardo acquisito mediante l'incremento della forza lavoro o l'inserimento del terzo turno di lavoro; su ogni ritardo intermedio sarà corrisposta una penale e qualora il ritardo permanesse su tutte le fasi di verifica, al raggiungimento di un complessivo di penale da definirsi a cura del soggetto attuatore, si procederà alla risoluzione del contratto in danno.

Di seguito il cronoprogramma procedurale degli interventi in questione:



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

INTERVENTO	IMPORTO SOMMARIO LAVORI	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	PREDISPOSIZIONE PROGETTO FATTIBILITA' E DEFINITIVO	PARERI E APPROVAZIONI	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO ESTIPULA CONTRATTUALE LAVORI	DURATA LAVORI	INGL CICLO COMMESSA	DURATA SOLARE CICLO COMMESSA
		GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	MESI
COC VIA DON ORIONE	411 184,08 €	30	60	20	30	20	60	220	15
RESIDENZE ERP VIA DON ORIONE	822 368,15 €	30	60	20	30	20	80	240	16
POLO MUSEALE VIA ROMA	1 266 487,65 €	30	100	20	30	20	120	320	21
PALAZZO COMUNALE P.ZA VITTORIO VENETO	1 875 000,00 €	30	90	20	15	20	150	325	22

Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma attività e organizzazione finalizzata al rispetto dei tempi imposti.

Particolare cura verrà posta in sede stipula del contratto affinché l'operatore economico fornisca adeguata dimostrazione della capacità di svolgere i lavori, considerando anche la sovrapposizione temporale di fasi non correlata tal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della necessaria forza lavoro.

Si prevede, ad esempio, che le squadre dedicate ai presidi della sicurezza operino contemporaneamente a quelle dedicate alle demolizioni controllate e a quelle dedicate all'approvvigionamento delle materie prime, a quelle dedicate agli interventi specialistici sulle componenti strutturali così come sugli aspetti legati all'impiantistica e alle finiture.

Il progetto dovrà contemplare tutti gli oneri derivanti dall'uso di più macchine e operatori per incrementare il numero delle attività svolte in parallelo, quale ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo contemporaneo di due macchine per pali piuttosto d'una, l'uso di additivi acceleranti i processi chimici di sintesi di malte e conglomerati, l'uso di materie prime premianti sotto il profilo del riutilizzo di riciclati, l'uso di sistemi di prefabbricazione per gli elementi portanti verticali ed orizzontali, l'uso di tecnologie e soluzioni impiantistiche che minimizzano le demolizioni controllate in corso d'opera, un efficace piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavi,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

*Il Sub Commissario*

preferire finiture a secco per minimizzare i tempi ed il consumo di materie prime, favorire un approvvigionamento di materie prime a corto raggio. La scelta di tali soluzioni incide inevitabilmente sul computo metrico che dovrà adeguatamente tenere in conto.

Roma, 30/04/2021

il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo